



Il decreto scuola è diventato legge e i precari sono rimasti precari



Niente stabilizzazione da settembre. Uniche note positive: abolizione del voto alle primarie e aggiornamento delle graduatorie provinciali dei supplenti

Con 245 voti favorevoli, 122 contrari e nessun astenuto il dl Scuola diventa legge. Hanno votato a favore le forze di maggioranza, votato contro le opposizioni. Il via libera dopo circa due giorni di seduta fiume.

Un provvedimento che per la mancata soluzione alla questione precariato è stato bocciato dai sindacati che unitariamente hanno proclamato per lunedì 8 giugno lo sciopero generale della scuola.

Nel dl non ci sarà dunque la stabilizzazione già da settembre per 32.000 precari con più di tre anni di anzianità - per i quali è previsto un concorso straordinario in autunno - il che significherebbe 200.000 supplenze per il prossimo anno scolastico.

Il decreto contiene poi la cornice normativa per gli esami di maturità e quelli di terza media al tempo del coronavirus, cornice normativa da cui discendono le disposizioni operative del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina.

Come è noto, per le scuole medie valutazione del Consiglio di classe e tesina da discutere online, mentre per la maturità è previsto il solo colloquio orale.

Quanto all'edilizia scolastica, per velocizzare gli interventi, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle Province e delle Città metropolitane potranno operare con poteri commissariali. Uniche note positive, per i sindacati, la riapertura delle graduatorie provinciali per le supplenze e l'abolizione del voto numerico per la scuola primaria.



#RIPARTIRE INSIEME #RIPARTIRE IN SICUREZZA

Si è svolto l'8 giugno lo sciopero generale del personale docente, dirigente e Ata della scuola indetto da FLC CGIL, Cisl Scuola, Uil scuola, Snals Confals e Gilda Unams per rivendicare investimenti e garanzie per la ripresa delle lezioni a settembre in presenza e in sicurezza. E proprio all'insegna della sicurezza si sono svolte le tante piccole manifestazioni in presenza o in video conferenza. Noi qua a Reggio Emilia abbiamo organizzato un presidio virtuale. Un modo inedito per far sentire la propria voce e dare visibilità a una significativa iniziativa sindacale che di fatto però dobbiamo riconoscerlo sia a livello locale che nazionale non ha avuto una adesione significativa.

CONTINUA A PAGINA 2

CONCORSO ORDINARIO Primaria/Infanzia



Domande:

dal 15 giugno al 31 luglio

PAGINA 4

CONCORSO ORDINARIO secondaria I e II grado



Domande:

dal 15 giugno al 31 luglio

PAGINA 4

CONCORSI SERVIZIO CONSULENZA

In questo periodo di emergenza la consulenza in presenza si effettua nel rispetto delle misure previste (mascherine/distanziamento) per fronteggiare l'emergenza sanitaria e solo su appuntamento.

Per fissare l'appuntamento:

ALICE VIAPPIANI
cell. 348 2338159
alice.viappiani@er.cgil.it

Per il titolo di studio previsto per l'accesso alla classe di concorso segnaliamo la nostra applicazione

<http://classiconcorso.flcgil.it/home>



SCUOLA, VA BENE NON CONDIVIDERE LE RAGIONI DELLO SCIOPERO MA NON ATTACCARE IL SINDACATO

Angelo Cannatà, docente di Storia e Filosofia, commenta l'articolo con cui Ernesto Galli della Loggia attacca pesantemente il sindacato-scuola.

Con perfetta scelta di tempo, prima che gli insegnanti scioperassero (8 giugno), dalle pagine del Corriere della Sera Ernesto Galli della Loggia ha scritto un testo per demolire il sindacato-scuola e maltrattare i docenti: Gli insegnanti prigionieri dei sindacati della scuola (sul Corriere del 5 giugno). È difficile trovare, negli ultimi anni, un attacco così violento – offese, forzature, bugie – al sindacato-scuola e alla funzione di mediazione organizzata del sindacato in generale.

Il Nostro va giù pesante anche sul piano personale, denigrando l'ottimo Francesco Sinopoli: per cogliere il degrado "basta scorrere il profilo biografico del segretario Cgil-scuola: un tizio che palesemente in vita sua non si è seduto dietro una cattedra neppure un'ora." Il prof "moderato" insulta. E manipola la realtà. Vediamo.

1. Parla di "silenzio cronico" dei docenti: la loro voce è assente "da sempre" dal confronto pubblico. È falso. Sono molti i movimenti nati dal '68 a oggi, e la voce e gli scioperi degli insegnanti hanno fatto cadere più di un governo;

2. Nel nostro Paese "non esiste un'associazione degli insegnanti influente" come in Europa – scrive – perché al suo posto c'è (detto come insulto) "il sindacato scuola". In verità in Italia esistono importanti associazioni d'insegnati (Cidi, Mce, Uciim, eccetera, molto attive); e il ruolo del sindacato è riconosciuto, per l'alta funzione, dall'art. 39 della Costituzione.

3. Galli della Loggia attacca il sindacato-scuola anche perché tiene insieme docenti, personale di segreteria e bidelli: "un'ammucchiata" che chiede solo aumenti retributivi e immissione in ruolo dei precari. In poche righe tre falsificazioni:

a) Quella che chiama "ammucchiata" è in realtà una caratteristica positiva del sindacato che tutela gli interessi di tutti: dalla fine degli anni Sessanta i momenti più alti delle lotte sindacali hanno visto in piazza (uniti) non solo i lavoratori della scuola, ma operai, studenti, braccianti, docenti. Strano che il Nostro dimentichi, ma forse è l'unità sindacale a disturbarlo: del sindacato farebbe volentieri a meno, senza smettere (ecco la pretesa!) d'essere liberale;

b) Sulle rivendicazioni retributive: perché attaccarle? Le fanno tutti i sindacati d'Europa; e i docenti italiani, tra l'altro, hanno lo stipendio più basso;

c) Quanto ai precari: si tratta d'insegnanti che hanno fatto la gavetta, che da anni

mandano avanti la scuola, che hanno accumulato esperienze e competenze preziose. "Sul campo s'impara ad insegnare, l'esperienza della classe è fondamentale" (Bruner). Perché non tenerne conto?

La superficialità di Galli della Loggia emerge ancor di più quando passa dalle critiche alle proposte. Tempo fa scrisse un articolo proponendo soluzioni risibili sulla scuola ("Cattedre più alte per tutti i professori", Corriere, 5 giugno 2018). Non voglio infierire, ma le sue farneticazioni (le commentai in Riformare la scuola ascoltando i docenti, Il Fatto Quotidiano, 9 giugno 2018) erano queste. Sintetizzo:

1. "Reintroduzione in ogni aula della predella, in modo che la cattedra sia [...] sopra il livello al quale siedono gli alunni". Ecco come si diventa autorevoli! Eliminando John Dewey; la centralità dell'alunno; il concetto di classi aperte; tornando agli anni Trenta del Novecento.

2. Cancellazione del ruolo dei genitori nell'istituzione scolastica: ovvero, abolizione dei decreti delegati del '74. È una tesi reazionaria e va motivata. Infatti la spiega. Sentite come: "Dal momento che non ci sono rappresentanti degli automobilisti negli Uffici della motorizzazione, né dei contribuenti

nell'Agenzia delle Entrate, non si vede perché debba fare eccezione la scuola". Non è uno scherzo. Sul Corriere si leggono castroterie come queste che mettono insieme, come avessero qualcosa in comune, "motorizzazione" e "scuola". Incredibile!

3. "Alle gite scolastiche sia fatto obbligo di scegliere come meta solo località italiane". Proposta di un provincialismo spaventoso nell'epoca in cui si studia inglese fin dalle elementari e i giovani viaggiano in Europa ("la casa comune") da anni. Mi fermo qui ma vi assicuro che l'articolo contiene altre perle. Cercatelo.

Insomma, dopo aver risolto con "illuminanti" proposte, nel 2018, alcune questioni interne alla scuola, oggi il Nostro si occupa del sindacato (bastonandolo). Intendiamoci, si possono non condividere alcune ragioni per cui l'8 giugno i docenti sono scesi in piazza, ma gli attacchi alla natura del sindacato italiano non vanno bene: è stato (è) elemento determinante della democrazia italiana. Capisco che certe tesi tornino utili a chi vuole una scuola docile e non sopporta il sindacato. Ma c'è un limite a tutto: Galli della Loggia scrive spesso banalità, occorre dirlo.

Questo articolo è apparso sul fatto Il Fatto Quotidiano il 10/06/2020




DALLA PRIMA Ripartire

La proclamazione dello sciopero dell'8 giugno è stata una scelta obbligata: troppa la distanza tra quanto necessario alla scuola pubblica per garantire la ripartenza a settembre in presenza e in sicurezza, e quanto assicurato dalla ministra Azzolina. Il personale della scuola, le famiglie e con loro i sindacati, temono che le scuole possano non riaprire, o che riaprano in condizioni di emergenza. Ferma restando l'importanza di ricominciare il nuovo anno scolastico in presenza, visto che la didattica a distanza ha rappresentato una soluzione emergenziale che, purtroppo, ha creato disagi e disuguaglianze, è difficile, nelle condizioni date, assicurare il distanziamento e la sicurezza in aule scolastiche spesso sovraffollate o comunque non sufficientemente capienti.

Le ragioni dello sciopero che era già stato proclamato il 6 marzo, ma poi ritirato per senso di responsabilità, si sono addirittura moltiplicate in questi tre mesi che hanno travolto le condizioni di vita e di lavoro delle scuole.

Il ministero con il "Decreto Rilancio" ha stanziato per la scuola circa 1,4 miliardi di euro, una cifra già insufficiente prima della pandemia, figurarsi ora che i problemi e i bisogni sono cresciuti in modo esponenziale, mettendo a nudo le fragilità già presenti nel nostro sistema scolastico dopo da anni di tagli, disinvestimenti e precarietà del lavoro.

Lo sciopero nonostante il momento difficile e le scuole ancora chiuse, è stata una scelta di campo ben precisa: dalla parte dei lavoratori e degli studenti, per una scuola sicura e di qualità. Perché la scuola pubblica diventi una risorsa strategica per un diverso modello di sviluppo e nulla sia più come prima.



FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA REGGIO EMILIA LETTERA INVIATA AI DIRIGENTI SCOLASTICI

Richiesta di chiarimenti in merito alle **ferie** e al ritorno al lavoro dei **soggetti fragili**

Egregi Dirigenti,

alle scriventi OO.SS., sono pervenute ripetute segnalazioni relative all'emanazione di circolari interne in merito alla richiesta di **FERIE DI PERSONALE DOCENTE E ATA**, i cui contenuti, a nostro avviso, sono decisamente discutibili.

Si va dalla imposizione di termini precisi, alla compressione della finestra temporale di fruizione, alla istituzione di periodi uguali per tutti ed altro in modo, a volte, totalmente arbitrario.

Nel comprendere le difficoltà organizzative legate agli adempimenti relativi alla conclusione del corrente anno scolastico e all'avvio del prossimo, dovute alle numerose novità derivanti dalle recenti disposizioni emanate nel quadro delle misure di contenimento del contagio da COVID-19, ci vediamo tuttavia costretti a richiamare le istituzioni scolastiche al rispetto della normativa vigente:

"il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi" (Costituzione Italiana, art 36);

"le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 15. Esse devono essere richieste dal personale docente e ATA al dirigente scolastico" (CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13).

Personale ATA

"la fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 01 luglio - 31 agosto" CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13 c. 11.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi dell'art. 54 del CCNL le **ore prestate oltre l'orario ordinario** di servizio possono essere recuperate, in luogo della retribuzione, in forma di ore e/o giorni di riposo compensativo solo a richiesta dell'interessato per sua libera scelta e ciò deve valere, ovviamente, anche con riferimento al periodo di emergenza che stiamo ancora vivendo, non a caso all'art. 87,

comma 3, del D.L. n. 18 del 17/03/2020 è espressamente richiamato il *"...rispetto della contrattazione collettiva..."*

PERSONALE DOCENTE

"le ferie devono essere fruiti durante i periodi di sospensione delle attività didattiche" e *"in caso di particolari esigenze di servizio [...] che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell'anno scolastico di riferimento, le ferie stesse saranno fruiti dal personale docente a tempo indeterminato entro l'anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell'attività didattica"* (CCNL scuola del 26 novembre 2007, art. 13 c. 10).

L'unica possibilità di riduzione o di frazionamento del periodo in cui poter richiedere le ferie è nel caso in cui, il Collegio dei Docenti abbia deliberato un piano annuale delle attività che preveda impegni specifici nei mesi di luglio e agosto art. 28 c. 4 del CCNL 2007.

In tale evenienza il CCNL 29 novembre 2007 all'art.28 c. 4 prevede che di tale piano, o di ogni sua successiva modifica, debba essere data informazione alle RSU e alle Organizzazioni Sindacali territoriali.

Riteniamo dover ricordare che, nel periodo estivo, la sospensione delle attività didattiche decorre dal 01 luglio al 31 agosto di ciascun anno scolastico e quindi, in tale arco temporale, è possibile usufruire delle ferie per tutto il personale (a tempo indeterminato o a tempo determinato con contratto sino al termine dell'anno scolastico).

Fanno eccezione coloro che sono impegnati negli Esami di Stato, per i quali è disponibile solo il periodo tra la conclusione delle operazioni di esame e il 31 agosto.

È importante, al riguardo, far menzione delle modifiche apportate ex lege al CCNL in materia di fruizione delle ferie disettore col combinato disposto delle norme contenute al c.8 art. 5 D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012, e ai cc. 54, 55 art. 1 L. 228/2012: a far data dal

01 gennaio 2013, anche il personale docente a tempo indeterminato fruisce delle ferie nel più ampio periodo di *"sospensione delle lezioni"*.

Questo lungo periodo di chiusura forzata ha richiesto un forte impegno ai lavoratori del mondo della conoscenza, i quali hanno risposto introducendo tutto il proprio senso di responsabilità e tutta la propria professionalità per garantire il diritto all'istruzione, spesso andando oltre i propri compiti e superando il confine tra lavoro e vita privata.

I mesi che verranno saranno fondamentali per la ripresa della vita scolastica e per questo è importante che il Collegio dei Docenti valuti attentamente il piano annuale delle attività.

L'individuazione del periodo in cui richiedere le ferie, necessarie per *"garantire l'integrità psicofisica del dipendente contro il logorio conseguente alla prestazione del servizio"* (cfr. Parere del Consiglio di Stato del 19/06/1966, n. 388), si dovrà tenere conto delle esigenze organizzative della scuola, ma non può che essere consequenziale alle scelte deliberate dal Collegio dei Docenti e coerente con le disposizioni normative legislative e pattizie.

Riteniamo, dunque, che qualunque circolare interna che comporti una compressione dell'arco temporale in cui poter usufruire dei giorni di ferie, che non sia motivata da impegni previsti nel piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti, sia priva di qualunque fondamento normativo e, pertanto, sia da ritenersi illegittima.

Non si può, inoltre, non fare un accenno ai cosiddetti **"LAVORATORI FRAGILI"**, come citati, anche nell'ottica del contenimento del contagio da SARS-CoV-2, dalla normativa di seguito in elenco,

- D.Lgs. 81/08 e s.m.i
- Decreto Legge "Rilancio Italia" del 13 maggio 2020, art 88
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 28 maggio 2020
- Nota del Ministero dell'Istruzione del 29 maggio 2020

per i quali deve essere istituita una sorveglianza sanitaria eccezionale.

In base ai dati epidemiologici, riportati nel Documento tecnico dell'INAIL, rientrano nella categoria dei soggetti "fragili" le lavoratrici e i lavoratori di età superiore ai 55 anni, ovvero di età inferiore ai 55 anni con alcune tipologie di malattie cronico degenerative che in caso di comorbidità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Nello specifico, per quanto riguarda gli esami di Stato, il dirigente scolastico, sulla base delle documentazioni mediche prodotte dagli interessati, identifica i docenti che, in quanto "lavoratori fragili", come commissari d'esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d'esame. Il presidente, quindi, dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

In ultimo, riguardo la L. 104 si ribadisce per i lavoratori disabili con handicap grave e i lavoratori che assistono un familiare o affine fino al secondo grado con grave disabilità, così come disposto dal Decreto Cura Italia per i mesi di marzo e aprile, anche nei mesi di maggio e giugno, con il Decreto Rilancio, per queste categorie i giorni di permesso salgono ad un totale di 18: ai 3 giorni mensili, riconosciuti in via ordinaria si aggiungono ulteriori 12 giorni cumulativi, che potranno essere fruiti anche in modo continuativo al fine di aiutare persone con invalidità che abbiano subito disagi dalle restrizioni per il coronavirus. Coloro che hanno già ottenuto il permesso nel mese di aprile non dovranno inviare una nuova domanda all'INPS, ma i datori di lavoro concederanno in automatico la proroga.

Certi di un cortese riscontro. Distinti saluti

Silvano Sacconi, Monica Leonardi, Pasquale Raimondo
Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola di Reggio Emilia



IL DECRETO SCUOLA È DIVENTATO LEGGE E I PRECARI SONO RIMASTI PRECARI

Le novità per il personale precario previste: nuovo bando per lo straordinario entro 30 giorni, istituzione di graduatorie provinciali per supplenze annuali e nuovo tavolo per i percorsi abilitanti.

CONCORSO STRAORDINARIO DOCENTI

- Viene sostituita la prova con quesiti a risposte multiple con una prova scritta con quesiti a risposta aperta

- Si supera con il punteggio minimo di 7/10. Il programma d'esame è quello previsto dal bando già pubblicato.

- È possibile sostenere la prova in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato domanda

- Ai vincitori che rientrano nel contingente di assunzioni previsto per il 20/21 verrà riconosciuta la decorrenza giuridica dal 1/9/20.

- Entro il 6 luglio con una ordinanza saranno definite le nuove procedure per questo straordinario.

COMMENTO - Le modifiche introdotte in merito al concorso straordinario rappresentano un intervento gravissimo, a fronte di una richiesta di semplificazione del concorso che avrebbe consentito di effettuare le assunzioni entro settembre il governo risponde rinviando la procedura al prossimo anno e rendendo ancor più complessa la procedura del concorso straordinario.

V CICLO TFA DI SOSTEGNO

I docenti che abbiano maturato 3 anni di servizio, anche non consecutivi, su posto di sostegno negli ultimi 10 anni potranno accedere direttamente alle prove scritte per l'ammissione al corso di specializzazione (saltando la prova preselettiva).

COMMENTO - Rispetto ai docenti con tre annualità di servizio su sostegno permane la grave ingiustizia di averli esclusi dal concorso straordinario e l'accesso al TFA a nostro avviso avrebbe comunque dovuto vedere una quota dei posti dedicata a chi da anni lavora su questa tipologia di cattedre e ha maturato una importante esperienza in questo settore.

TERMINE PROCEDURE IMMISSIONI IN RUOLO

Il termine per completare le operazioni di immissione in ruolo è prorogato al 20 settembre.

COMMENTO - Una misura che si rende necessaria a causa dell'emergenza sanitaria, ma che da sola non basterà a ridurre il fenomeno crescente delle cattedre scoperte non assegnate ai ruoli. Una vera semplificazione del concorso straordinario sarebbe stata una misura davvero utile a risolvere questo fenomeno, che già da diversi anni si manifesta nella scuola secondaria.

GRADUATORIA PROVINCIALE SOSTEGNO

È istituita la graduatoria provinciale degli specialisti per incarichi supplenza su posti di sostegno. I docenti specializzati inseriti nella graduatoria provinciale possono scegliere, nella stessa provincia, fino a 20 scuole per l'inserimento nelle graduatorie di istituto

COMMENTO *Condivisibile l'istituzione delle graduatorie provinciali anche per gli specializzati nel sostegno, sebbene sarebbe stato più corretto definire elenchi del sostegno, visto che non si tratta di una classe di concorso. Aggiungiamo che la scelta gravissima di non aver definito una procedura per assumere con modalità semplificate e veloci i docenti specializzati consegna ancora una volta l'ambito del sostegno al precariato e alla mancanza di continuità didattica.*

AGGIORNAMENTO GRADUATORIE D'ISTITUTO

Le graduatorie di istituto sono aggiornate nei tempi previsti con procedura informatizzata. Le istanze sono prese in carico dagli uffici territoriali, che possono avvalersi del supporto delle istituzioni scolastiche

COMMENTO - si tratta di una misura che recepisce i nostri emendamenti ed è quindi una nostra vittoria, perché come FLC CGIL abbiamo subito preso posizione contro il rinvio dell'aggiornamento delle graduatorie d'istituto (originariamente previsto nel decreto) e a favore dell'istituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze sin dal prossimo anno scolastico. Purtroppo manca invece all'appello un'altra misura da noi sollecitata, che era l'estensione della card docente da 500 euro ai precari. L'emendamento della maggioranza che prevedeva una card da 300 euro non è stato ammesso, e questo è un segnale molto negativo, che conferma il perdurare di una discriminazione a danno dei lavoratori precari, che si sono al pari dei docenti di ruolo impegnati con la DAD e hanno diritto anch'essi alla formazione.

TAVOLO PER I PERCORSI ABILITANTI

È istituito presso il Ministero dell'Istruzione un "Tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti". Il tavolo è presieduto dal Ministro e composto dai rappresentanti della Conferenza Universitaria nazionale dei Dipartimenti e Facoltà di Scienze della Formazione e delle associazioni professionali dei docenti e dei DS nominati dal Ministro. Partecipano al tavolo anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative

COMMENTO - L'istituzione del tavolo ai fini dell'avvio di percorsi abilitanti per i docenti risponde a una nostra precisa richiesta. Riteniamo infatti che, per far fronte alle complessità della professione docente, gli insegnanti non possano fare a meno di un solido bagaglio di competenze pedagogiche e didattiche, da acquisire attraverso percorsi formativi abilitanti, qualificati e qualificanti. È indispensabile la partecipazione al Tavolo delle Organizzazioni Sindacali

SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI

Nelle scuole dell'Infanzia paritarie comunali, qualora vi sia l'impossibilità di reperire personale docente, è consentito, per l'a.s. 2020/2021, attingere alle graduatorie del personale educativo dei nidi in possesso del titolo idoneo. In tal caso il servizio non vale ai fini della maturazione del punteggio per le Graduatorie di Istituto delle scuole statali.

COMMENTO - Si tratta di una soluzione tampone, circoscritta alle scuole dell'infanzia paritarie comunali, per far fronte alla grave carenza di personale in possesso dei titoli di accesso alla professione docente delle scuole dell'infanzia e primaria. Un'emergenza che rischia di diventare esplosiva e di coinvolgere anche le scuole statali. Sono necessari interventi urgenti sui numeri di accesso alle facoltà di scienze della formazione primaria, affinché il numero dei laureati possa rispondere agli effettivi bisogni del sistema scolastico di infanzia e primaria.





CONCORSO ORDINARIO PRIMARIA - INFANZIA

DOMANDE: DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO

Domanda di partecipazione

I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso in modalità telematica attraverso l'applicazione «Istanze On Line (alias P.O.L.I.S.)» a partire dalle ore 09.00 del 15 giugno 2020, fino alle ore 23.59 del 31 luglio 2020.

Il candidato che vuole concorrere per più procedure concorsuali lo fa mediante la presentazione di un'unica istanza.

Per la partecipazione alla procedura è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari ad **euro 10,00** per ciascuna delle procedure per cui si concorre.

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma sucursale

IT 285 01000 03245 348 0 13 2410 00

Causale: «regione - ordine di scuola / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato», oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», accessibile dal portale istituzionale del ministero dell'Istruzione, previa registrazione, all'indirizzo www.istruzione.it/pagoinrete/, e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il servizio POLIS-Istanze on line.

Cosa prevede la procedura

Il concorso è nazionale e indetto su base regionale, è finalizzato alla copertura di 12.863 posti nelle scuole dell'infanzia e primaria, che si prevede si renderanno vacanti e disponibili per il biennio costituito dagli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.

Requisiti di accesso posti comuni

- titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria
- diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, purché conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 e, in particolare:
 - per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27;
 - per i posti comuni della scuola dell'infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'an-

no scolastico 1997/1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27.

Per i posti di sostegno è richiesto, in aggiunta ai titoli già menzionati:

- il possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno

Per effetto di quanto disposto dall'articolo dal decreto legge 126/2019, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n.159, sono ammessi con riserva alla procedura per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La riserva è sciolta positivamente nel caso in cui il relativo titolo di specializzazione sia conseguito entro il 15 luglio 2020.



Prove concorsuali

Prova pre-selettiva computer-based

È prevista nei casi in cui a livello regionale il numero dei candidati sia superiore di tre volte il numero dei posti messi a concorso. La prova è costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro opzioni di risposta, di cui una corretta, così ripartiti:

- capacità logiche: 20 domande;
- capacità di comprensione del testo: 20 domande;
- conoscenza della normativa scolastica: 10 domande.

La prova ha la durata di 50 minuti. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta non data o errata vale 0 punti.

I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota almeno 20 giorni prima della prova.

Prova scritta

Sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono anche ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (La persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all'80%).

Prova scritta della durata di 180 minuti composta da tre quesiti:

- per i **posti comuni**, due quesiti a risposta aperta che valutano conoscenze e competenze didattiche in relazione alle discipline insegnate nella scuola primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia;
- per i **posti di sostegno**, due quesiti a risposta aperta inerenti le metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità e le procedure volte all'inclusione;
- sia per **posti comuni che per sostegno**, un quesito a risposta chiusa con 8 domande volto a verificare la comprensione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune Europeo di riferimento per le lingue.

La commissione assegna alla prova scritta un punteggio massimo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 28 punti.

Prova orale

Prova orale, distinta per posti comuni e sostegno, con una durata di 30 minuti, che consiste nella progettazione di un'attività didattica, con l'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche, metodologiche ed esempi di uso delle TIC. È previsto anche l'accertamento della conoscenza della lingua inglese.

I contenuti sono quelli definiti dall'Allegato A del DM 9 aprile 2019, n. 327.

Le tracce delle prove orali sono predisposte dalle commissioni in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

La commissione assegna alla prova orale un punteggio massimo complessivo di 40 punti. La prova è superata dai candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 28 punti.

Graduatoria

Le commissioni avranno a disposizione 100 punti, 40 per le prove scritte, 40 per l'orale e 20 per i titoli.



CONCORSO ORDINARIO SECONDARIA

DOMANDE: DAL 15 GIUGNO AL 31 LUGLIO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

I candidati presentano istanza di partecipazione attraverso l'applicazione «Piattaforma Concorsi e Procedure selettive» previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, con l'abilitazione specifica al servizio «Istanze on Line (POLIS)». Le domande vanno inviate a partire dalle ore 9,00 del 15 giugno 2020 fino alle ore 23,59 del 31 luglio 2020.

Modalità di partecipazione

Il concorso verrà bandito nelle regioni in cui vi è disponibilità di posti. Ogni candidato può presentare istanza in una sola regione e può accedere ad una sola classe di concorso per la secondaria di primo grado e ad una sola per la secondaria di II grado. Si può concorrere anche per i posti di sostegno, se si possiedono i requisiti. La classe A23 è esprimibile solo per la secondaria di I grado.

Tipologie di posto per cui si può concorrere

- posti corrispondenti alle classi di concorso
- posti corrispondenti alle classi di concorso dei profili di ITP
- posti di sostegno

Requisiti di accesso per le classi di concorso e i posti di Insegnante tecnico pratico (ITP)

- abilitazione all'insegnamento, anche se riferita a un ordine di scuola diverso o altra classe di concorso + titolo di studio previsto per l'accesso alla classe di concorso. Non è necessario il requisito dei 24 CFU
- titolo di studio previsto per l'accesso alla classe di concorso + 24 crediti (CFU/CFA)
- per i posti di ITP basta il diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente, fino al 2024/25 non è richiesto il possesso dei 24 CFU

Requisiti di accesso per i posti di sostegno

- abilitazione all'insegnamento + specializzazione per le attività di sostegno
 - titolo di studio previsto per l'accesso alla classe di concorso + 24 CFU/CFA + specializzazione per le attività di sostegno
 - per gli ITP: diploma che costituisce titolo di accesso sulla base della normativa vigente + specializzazione per le attività di sostegno didattico
- Sono ammessi gli specializzandi iscritti al TFA di sostegno che conseguiranno il titolo entro il 15 luglio 2020*

PROVE DI ESAME

CLASSE DI CONCORSO

Preselettiva

È prevista laddove i candidati superino di 4 volte il numero dei posti e laddove non siano inferiori a 250.

È una prova computer based composta da quesiti a risposta multipla con 4 opzioni di risposta. Gli argomenti saranno: capacità logiche; comprensione del testo; normativa scolastica; conoscenza della lingua inglese livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento

per le lingue.

I quesiti sono estratti da una banca dati resa nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero almeno 20 giorni prima dell'avvio delle sessioni della prova.

Durata: 60 minuti

Valutazione: 1 punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. Ammissione alla 1° prova scritta: sono ammessi alla prova scritta un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono, altresì, ammessi alla prova scritta coloro che conseguono il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2 - bis della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80%).

Prove scritte

Le tracce delle prove sono nazionali, predisposte da un'apposita commissione istituita dal ministero dell'istruzione. Sette giorni prima della somministrazione delle prove verranno pubblicate le relative griglie di valutazione, comuni a livello nazionale per ciascuna procedura

1° prova scritta

Quesiti: Da 1 a 3 quesiti relativi alle discipline della classe di concorso. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento.

Durata della prova è pari a 120 minuti.

Punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40

2° prova scritta

È costituita da due quesiti a risposta aperta
1° quesito = accertamento conoscenze e competenze antropo-psico-pedagogiche
2° quesito = accertamento delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di concorso.

Durata della prova è pari a 60 minuti.

Punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40

Prova orale

Si valuta la padronanza delle discipline, nonché la capacità di progettazione didattica efficace, con riferimento alle TIC.

Durata massima di 45 minuti, consiste nella progettazione di una attività didattica, comprensiva dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. *Per le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.*

La commissione accerta anche la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue.

Punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40

POSTI DI SOSTEGNO

Prova scritta a carattere nazionale

La prova scritta per i posti di sostegno è distinta per la scuola secondaria di primo e secondo grado. È articolata in due quesiti a risposta aperta inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità. La prova valuta la conoscenza dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Durata della prova è pari a 120 minuti

Il punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40

Prova orale

La prova orale verte sui temi predisposti dalle commissioni giudicatrici, valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all'alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l'impiego delle TIC.

La prova accerta la capacità di comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue. Ha una durata massima complessiva di 45 minuti.

Punteggio massimo è 40 punti, per superare la prova bisogna ottenere almeno 28/40.

VALORE ABILITANTE

Risultano abilitati all'insegnamento coloro che conseguono una valutazione pari ad almeno 7/10 in ogni prova.

I VINCITORI DI CONCORSO

I vincitori una volta individuati scelgono la provincia e successivamente la scuola in cui effettuare il percorso annuale di formazione iniziale e prova. Se hanno superato il concorso sia per la classe di concorso che per il posto di sostegno devono optare per uno dei due.

A legislazione vigente il docente che supera positivamente l'anno di formazione e prova è confermato in ruolo ed è tenuto a rimanere nella medesima scuola per altri 4 anni.

CONTRIBUTO DI SEGRETERIA DI 10 EURO

Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad **euro 10,00** per ciascuna delle procedure per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 33D 0100003245 348 0 13 2407 03
Causale: «concorso ordinario - regione - classe di concorso / tipologia di posto - nome e cognome - codice fiscale del candidato» oppure attraverso il sistema «Pago In Rete», il cui link sarà reso disponibile all'interno della «Piattaforma concorsi e procedure selettive».



GUIDA ALLA REGISTRAZIONE

<https://www.istruzione.it/polis/Istanzeonline.htm>

La gestione delle **domande per i concorsi** e delle varie procedure web del MIUR si svolge di solito attraverso il sistema di **"Istanze online"**. Per accedere è necessario essere registrati.

COME REGISTRARSI SU "ISTANZE ONLINE"

Accedere alla sezione delle "Istanze online" sul sito del Ministero dell'Istruzione. Sulla pagina iniziale è disponibile la guida operativa per le operazioni di registrazione e una sezione di assistenza nella quale sono disponibili una serie di FAQ sui problemi più ricorrenti. Per la registrazione si possono seguire due diverse procedure a seconda che si possieda o meno una identità SPID. Per coloro che possiedono già una identità SPID la procedura è molto più semplice non essendo necessario il riconoscimento presso una scuola.

REGISTRAZIONE CON LO SPID

- Fare clic sul pulsante "Accedi" in basso a sinistra; nella pagina di Login fare clic su "Entra con SPID": procedere al riconoscimento selezionando il proprio provider.
- Nella sezione di richiesta abilitazione al servizio inserire i dati previsti (domicilio, recapiti telefonici e dati per l'identificazione).
- Viene anche proposta una domanda per il recupero del codice personale. È opportuno utilizzare la domanda proposta (**cognome da nubile della madre**) evitando di utilizzarne altre che potrebbero essere dimenticate o variare nel tempo. Ricordare la risposta a questa domanda sarà utile nel caso di "smarrimento" del codice personale, per le operazioni di recupero dello stesso.
- Selezionare "Conferma".
- Terminata questa fase è visualizzata la pagina conclusiva della registrazione con alcune avvertenze: da essa è possibile stampare o salvare il modulo di adesione che sarà anche inviato per e-mail insieme al codice personale temporaneo.
- Confermare questa schermata con il pulsante "Accetto": nella nuova pagina si viene avvisati dell'invio della e-mail con il codice personale temporaneo e del modulo di adesione e di quello di delega. Uscire dalla pagina (Esci).
- Comparire la schermata per procedere alla modifica (obbligatoria) del Codice Personale Temporaneo (CPT). In caso di smarrimento del CPT, è possibile richiederlo con un nuovo invio cliccando sul link "Ripetizione invio Codice Personale Temporaneo".
- Se la procedura si è conclusa positivamente appare una schermata di conferma.
- Una volta effettuate queste operazioni si è abilitati ad accedere a Istanze OnLine.

REGISTRAZIONE CON UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

- Se non si è in possesso di una identità SPID è necessario essere in possesso di una qualsiasi casella di posta elettronica: verificare che la casella sia attiva, che si abbiano le credenziali di accesso (username e password) e non sia piena.
- Nel menù di sinistra fare clic su "Istruzioni per l'accesso al servizio".
- Leggere le istruzioni per accedere e fare clic su "qui".

Passaggio 1

- Compilare il campo "Codice fiscale" ed effettuare il controllo di sicurezza.

Passaggio 2


- Inserire i dati anagrafici richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita, sesso), l'indirizzo e-mail e i consensi per la privacy.

Passaggio 3

- Controllare i dati inseriti precedentemente e confermare.

Passaggio 4

- Completare la fase di registrazione con clic su "Torna alla login".
- Controllare la propria casella di posta elettronica alla quale è stata inviata una e-mail contenente un link per confermare la registrazione. Effettuata la conferma, alla stessa casella di posta elettronica saranno inviati i dati di accesso: Username e Password (provvisoria). Fare clic su "Continua".
- Nella schermata di login inserire i dati di accesso ricevuti: si consiglia di copiare e incollare la password per evitare errori di digitazione.
- Effettuato l'accesso modificare la password: seguire le indicazioni fornite su lunghezza e tipologia di caratteri richiesti. Se la password è stata modificata correttamente è possibile accedere all'area riservata.
- Per abilitare il servizio fare clic su "Accedi a Istanze OnLine". Sono richiesti ulteriori dati (domicilio, recapiti telefonici e dati per l'identificazione).
- Viene anche proposta una domanda per il recupero del codice personale. È opportuno utilizzare la domanda proposta (cognome da nubile della madre) evitando di utilizzarne altre che potrebbero essere dimenticate o variare nel tempo. Ricordare la risposta a questa domanda sarà utile nel caso di "smarrimento" del codice personale, per le operazioni di recupero dello stesso.
- Terminata questa fase è visualizzata la pagina conclusiva della registrazione con alcune avvertenze: da essa è possibile stampare o salvare il modulo di adesione che sarà anche inviato per e-mail insieme al codice personale temporaneo.
- Confermare questa schermata con il tasto "Accetto": nella nuova pagina si viene avvisati dell'invio della e-mail con il codice personale temporaneo e del modulo di adesione e di quello di delega. Uscire dalla pagina (Esci).
- Tornati nella pagina iniziale fare clic sul pulsante "Accedi": verrà richiesto il codice fiscale ed il codice personale temporaneo. Si consiglia di copiare e incollare il codice personale ricevuto per evitare errori di digitazione. Dopo averli inseriti fare clic su "Conferma".
- Se la procedura ha avuto esito positivo viene visualizzata la schermata di conferma ricezione; fare clic su "esci" per concludere la procedura.
- Stampare il modulo di adesione e recarsi presso una qualsiasi scuola per il riconoscimento fisico.
- Occorre portare anche il documento di riconoscimento indicato in fase di registrazione (e la relativa fotocopia fronte/retro) e il tesserino del codice fiscale (e la relativa fotocopia) fornito dal Ministero dell'Economia o da quello della Salute.
- Il riconoscimento può essere effettuato, in caso di difficoltà dell'aspirante a recarsi presso una scuola, anche da un delegato seguendo le istruzioni presenti nella guida operativa di "Istanze online".
- Effettuato il riconoscimento si riceverà un altro messaggio e-mail con il quale si comunica l'attivazione dell'utenza.
- Accedere a Istanze OnLine con Username e Password: comparire la schermata per procedere alla modifica (obbligatoria) del Codice Personale Temporaneo (CPT). In caso di smarrimento del CPT, è possibile richiederlo con un nuovo invio cliccando sul link "Ripetizione invio Codice Personale Temporaneo".
- Se la procedura si è conclusa positivamente appare una schermata di conferma.
- Una volta effettuate queste operazioni si è abilitati ad accedere a Istanze OnLine.



FLC CGIL
Reggio Emilia
federazione lavoratori
della conoscenza

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

re.flc@er.cgil.it
flc.cgil.re@pec.leonet.it

i FUNZIONARI

ROBERTO BUSSETTI
cell. 335 7458160
roberto.bussetti@er.cgil.it

SILVANO SACCANI
cell. 340 6792566;
silvano.saccani@er.cgil.it

ALICE VIAPPANI
cell. 348 2338159;
alice.viappiani@er.cgil.it

**Siamo tutti raggiungibili
sul cellulare e la consulenza
è solo su appuntamento.**

i RECAPITI

REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263

	mattina	pomeriggio
Lunedì	chiuso	15.00 - 18.00
Martedì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Mercoledì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Giovedì	chiuso	15.00 - 18.00
Venerdì	9.00 - 13.00	15.00 - 18.00
Sabato	chiuso	

CASTELNUOVO MONTI

**La consulenza in presenza
è sospesa**

CORREGGIO

(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750
venerdì dalle 15.30 alle 18.00

GUASTALLA

(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700
lunedì dalle 15.30 alle 18.00

SCANDIANO

**La consulenza in presenza
è sospesa**

Per un miglior servizio, consigliamo
di concordare telefonicamente o via
mail l'appuntamento.

Ricordiamo che la consulenza
è per gli iscritti al sindacato
e per chi si vuole iscrivere.

Precari scuola: l'indennità di disoccupazione (NASpl) per i contratti in scadenza

Requisiti e presentazione delle domande

In vista della scadenza dei contratti fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, ricordiamo che è possibile accedere all'indennità di disoccupazione una volta concluso il contratto di lavoro. Possono accedere alla Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego:

- i lavoratori che hanno perso involontariamente il lavoro (quindi non si sono licenziati) e si trovano in condizione di disoccupazione
- presentano dichiarazione di disponibilità al lavoro presso l'INPS o il Centro per l'impiego territoriale competente (la richiesta si può fare presso il patronato INCA CGIL)
- firmano il patto per la ricerca attiva del lavoro hanno almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni che precedono la domanda di accesso all'indennità
- hanno almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione.

Ci sono 68 giorni di tempo per presentare la domanda, ma se si inoltra la richiesta entro 8 giorni l'indennità decorrerà dall'ottavo giorno successivo alla scadenza del contratto.

I requisiti e tutte le altre informazioni utili sono disponibili nella nostra scheda di lettura.

Ricordiamo anche che la domanda va presentata esclusivamente per via telematica.

Consigliamo di rivolgersi alle sedi territoriali

della FLC CGIL e al patronato INCA, per la presentazione della domanda.

Il modulo cartaceo SR163 (necessario per la certificazione dell'IBAN) dal 10 aprile 2020, a seguito dell'uscita della circolare Inps 48 del 29 marzo 2020, non serve più: l'accertamento della coerenza dei dati identificativi avviene attraverso nuove procedure telematiche.

Disoccupazioni (NASPI SCUOLA) personale scuola 2020

La CAMPAGNA NASPI SCUOLA 2020 dell'**INCA CGIL** è rivolta a tutto il personale della scuola, **DOCENTE e ATA precario, con contratto in scadenza.**

Per inoltrare la domanda all'INPS tramite il **patronato della CGIL** è necessaria la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento valido
- Contratto di lavoro
- Tutte le buste paga 2020
- Codice IBAN

È possibile fissare un appuntamento con l'**INCA CGIL** inviando una e-mail al seguente indirizzo:

re_naspi_scuola@er.cgil.it

Nella mail andranno specificati i dati personali, un recapito telefonico (per concordare data appuntamento) e la scadenza del contratto.



EMERGENZA CORONAVIRUS

TEOREMA UFFICI FISCALI

Per la durata dell'emergenza sanitaria Covid-19



LA PRESENTAZIONE DEL MOD.730 È PROROGATA AL 30/9/2020

RICORDIAMO CHE GLI UFFICI

RICEVONO SOLO SU APPUNTAMENTO

TELEFONANDO AL CALL CENTER 0522 457290

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle ORE 8:00 alle 13:00

oppure **UTILIZZANDO IL PORTALE CGIL www.cgionline**
sezione APPUNTAMENTI - Sezione SERVIZI FISCALI

- Presentarsi con un **ANTICIPO MASSIMO DI 10 MINUTI** sull'orario dell'appuntamento
- Presentarsi provvisti di **MASCHERINA**
- Prima di accomodarsi dall'operatore **UTILIZZARE IL GEL PER MANI** disponibile in sala d'attesa o all'interno dell'ufficio
- Può accedere **UNA SOLA PERSONA** per pratica
- L'accesso agli uffici **È REGOLATO DAGLI OPERATORI** secondo l'ordine degli appuntamenti
- Il distanziamento **MINIMO DI 1 METRO** va mantenuto anche all'esterno della sede



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

1

Testo del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 93 dell'8 aprile 2020), coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2020, n. 41 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 143 del 6 giugno 2020), recante: «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica».

AVVERTENZA:

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri grassetto

Art. 1

Misure urgenti per gli esami di Stato e la regolare valutazione dell'anno scolastico 2019/2020

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi e con i limiti indicati ai commi successivi.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono i criteri generali dell'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a decorrere dal 1° settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. Le strategie e le modalità di attuazione delle predette attività sono definite, programmate e organizzate dagli organi collegiali delle istituzioni scolastiche. L'eventuale integrazione e recupero degli apprendimenti di cui al primo periodo tiene conto delle specifiche necessità degli alunni delle classi prime e intermedie di tutti i cicli di istruzione, avendo come riferimento il raggiungimento delle competenze di cui alle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, alle indicazioni nazionali per i licei e alle linee guida per gli istituti tecnici e professionali.

2-bis. In deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell'istruzione.

3. Nel caso in cui l'attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in presenza entro il 18 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie **all'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione**, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, in deroga agli articoli 5, comma 1, e 6, **commi 2, 3, 4 e 5**, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, **e agli articoli 4, commi 5 e 6, e 14, comma 7, del regolamento di cui al decreto** del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;

a-bis) i casi in cui gli alunni, **per la loro specifica condizione di salute con particolare riferimento alla condizione di immunodepressione, e per il conseguente rischio di contagio particolarmente elevato, non possano riprendere a frequentare le lezioni scolastiche in presenza ne' sostenere in presenza le prove dell'esame conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione;**

b) le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche prevedendo l'eliminazione di una o più di esse e rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) le modalità di costituzione e di nomina delle commissioni **di esame**, prevedendo la loro composizione con commissari esclusivamente appartenenti all'istituzione scolastica sede di esame, con presidente esterno per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 62 del 2017;

d) le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo **di istruzione**, prevedendo anche la sostituzione della seconda prova a carattere nazionale con una prova predisposta dalla singola commissione di esame affinché detta prova sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno scolastico sulle specifiche discipline di indirizzo, sulla base di criteri del Ministero dell'istruzione che ne assicurino uniformità, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, **comunque garantendo alle studentesse e agli studenti con disabilità quanto previsto dall'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 di 2017, incluse le indicazioni che il consiglio di classe deve fornire per le tipologie delle prove d'esame e l'equipollenza delle stesse all'interno del piano educativo individualizzato.**

4. Nel caso in cui l'attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non riprenda entro il 18 maggio 2020 ovvero per ragioni sanitarie non possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano:

a) le modalità, anche telematiche, della valutazione finale degli alunni, **in sede di scrutini finali**, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009;

b) la **rimodulazione** dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione con la valutazione finale da parte del consiglio di classe che tiene conto altresì di un elaborato del candidato, come definito dalla stessa ordinanza, nonché le modalità e i criteri per l'attribuzione del voto finale, con specifiche disposizioni per i candidati privatisti **o per i candidati esterni provenienti da percorsi di istruzione parentale**, salvaguardando l'omogeneità di svolgimento rispetto all'esame dei candidati interni, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 62 del 2017;

c) l'eliminazione delle prove scritte e la sostituzione con un unico colloquio, articolandone contenuti, modalità anche telematiche e punteggio per garantire la completezza e la congruità della valutazione, e dettando specifiche previsioni



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

2

per i candidati esterni siano essi privatisti o provenienti da percorsi di istruzione parentale, per l'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, in deroga agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo n. 62 del 2017, **comunque tenendo conto, per le studentesse e gli studenti con disabilità, delle previsioni di cui all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo n. 62 del 2017, in quanto compatibili;**

d) la revisione, nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei criteri di attribuzione dell'eccellenza e del relativo premio, anche in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, al fine di tutelare la piena valorizzazione dell'eccellenza tenendo conto delle misure adottate ai sensi del comma 3 del presente articolo.

4-bis. È garantita la possibilità, fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per lo svolgimento delle funzioni attribuite a tale organo dalla normativa vigente.

4-ter. Limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, per sopravvenute condizioni correlate alla situazione epidemiologica da COVID-19, i dirigenti scolastici, sulla base di specifiche e motivate richieste da parte delle famiglie degli alunni con disabilità, sentiti i consigli di classe e acquisito il parere del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica, valutano l'opportunità di consentire la reiscrizione dell'alunno al medesimo anno di corso frequentato nell'anno scolastico 2019/2020 ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente ai casi in cui sia stato accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi per l'autonomia, stabiliti nel piano educativo individualizzato.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo prevedono specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, nonché con altri bisogni educativi speciali, **ovvero degenti in luoghi di cura od ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio.** Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero dell'istruzione provvede agli adempimenti previsti dal presente comma con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescindono dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, **commi 2, 3, 4 e 5**, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

7. I candidati esterni svolgono in presenza gli esami preliminari di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 62 del 2017 al termine dell'emergenza epidemiologica e sostengono l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo nel corso della sessione straordinaria di cui all'articolo 17, comma 11, del citato decreto legislativo. La configurazione dell'esame di Stato per i candidati esterni corrisponde a quella prevista per i candidati interni dalle ordinanze di cui al comma 1. **Qualora le prove di cui al presente comma non si concludano in tempo utile, limitatamente all'anno accademico 2020/2021, i soggetti di cui al presente comma partecipano alle prove di ammissione ai corsi di laurea a numero programmato nonché ad altre prove previste dalle università, dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e da altre istituzioni di formazione superiore post-diploma, con riserva del superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.** Le disposizioni di cui al terzo periodo si applicano anche ai candidati provenienti da un sistema di studio estero che non abbiano conseguito idoneo titolo di accesso alla formazione superiore in tempo utile per la partecipazione alle relative prove di accesso, laddove previste. Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7, gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, che nell'anno scolastico 2019/2020 intendono sostenere l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, sostengono l'esame preliminare di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. In caso di esito positivo dell'esame preliminare, tali studenti sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione davanti alla commissione d'esame loro assegnata, secondo le modalità definite dalle ordinanze di cui al comma 1.

7-ter. Gli studenti frequentanti i corsi per adulti della scuola secondaria di secondo grado di cui all'articolo 6 della legge della provincia autonoma di Bolzano 24 settembre 2010, n. 11, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, sostengono gli esami di idoneità previsti al termine di ogni classe con modalità definite con provvedimento dell'Intendenza scolastica competente.

7-quater. Fino al termine dell'anno scolastico 2020/2021, nell'ambito delle azioni individuate dalle istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie locali, per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, l'attività di istruzione domiciliare in presenza può essere programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato, presso il domicilio dell'alunno, qualora le famiglie ne facciano richiesta e ricorrono condizioni di contesto idonee a contemperare il diritto all'istruzione dell'alunno



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

3

in istruzione domiciliare con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica, anche nel rispetto delle misure idonee a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 16, comma 2-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, assicurando tutte le prescrizioni previste dalle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

7-quinquies. L'attività di cui al comma 7-quater non autorizza alla sostituzione del personale impiegato e non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro dell'istruzione, può emanare specifiche disposizioni, con proprio decreto, per adattare l'applicazione delle ordinanze di cui al presente articolo alle specificità del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, anche avuto riguardo all'evoluzione della pandemia nei diversi Paesi esteri in cui operano le istituzioni scolastiche ad esso afferenti.

9. I provvedimenti di cui al presente articolo devono garantire l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il primo ciclo di istruzione e, per il secondo ciclo, il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, come integrato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e ridotto dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al termine degli esami di Stato, è riscontrata l'entità dei risparmi realizzati a valere sul predetto **il rispetto del limite di spesa**. I predetti risparmi sono versati alle entrate del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati per la metà al **Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche** di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per la restante metà al **recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico 2020/2021 presso le istituzioni scolastiche**, nel rispetto del saldo dell'indebitamento netto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021

01. La prova scritta relativa alla procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1, comma 9, lettera a), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, bandita con decreto dipartimentale del Ministero dell'istruzione n. 510 del 23 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 34 del 28 aprile 2020, è disciplinata ai sensi dei commi 02 e 03 e svolta nel corso dell'anno scolastico 2020/2021.

02. La prova scritta di cui al comma 01, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La prova scritta, secondo la distinzione di cui al precedente periodo, è articolata in quesiti a risposta aperta, in numero coerente con la proporzione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, che sono inerenti:

- a) per i posti comuni, alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonchè della capacità di comprensione del testo in lingua inglese;
- b) per i posti di sostegno, alle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilità, nonchè finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità, oltre che la capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

03. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese è svolta interamente in inglese ed è composta da quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. I quesiti di cui al comma 02 delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacità di comprensione del testo in lingua inglese.

04. Il decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020 mantiene i propri effetti ed è integrato e adeguato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione di quanto previsto ai commi 02 e 03 nonchè per consentire, qualora le condizioni generali epidemiologiche lo suggeriscano, lo svolgimento della prova scritta in una regione diversa rispetto a quella corrispondente al posto per il quale il candidato ha presentato la propria domanda. L'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, avviene nel corso della prova di cui all'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

05. All'articolo 1, comma 13, a linea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: "Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400," sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Ministro dell'istruzione avente natura non regolamentare, da adottare".

06. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del predetto decreto-legge, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.

07. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 06, pari ad euro 2,16 milioni per l'anno 2023 e ad euro 1,08 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relativa al Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica.

08. Ai fini dell'accesso ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, in riconoscimen-



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

4

to dell'esperienza specifica maturata, a decorrere dal V ciclo i soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti hanno svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, accedono direttamente alle prove scritte.

1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni vigenti, misure volte:

- a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche tenendo conto dell'eventuale necessità di recupero degli apprendimenti quale ordinaria attività didattica e della conclusione delle procedure di avvio dell'anno scolastico;
- b) all'adattamento e alla modifica degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del **20 settembre 2020**, nonché degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, anche in deroga al termine di conclusione delle stesse previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede previsti dalle disposizioni vigenti e delle facoltà assunzionali disponibili;
- c) alla previsione, con riferimento all'ordinata prosecuzione dell'attività del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, che, qualora alcune graduatorie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 15 luglio 2019, n. 1084, e successive modificazioni, risultino esaurite, esclusivamente per l'anno scolastico 2020/2021, hanno vigenza le corrispondenti graduatorie di cui ai decreti del Ministero degli affari esteri 9 agosto 2013, n. 4055 e 25 novembre 2013, n. 4944, e successive modificazioni, concernenti l'approvazione delle graduatorie definitive delle prove di accertamento linguistico, affinché il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, attingendo alla suddette graduatorie, anche per aree linguistiche diverse e per classi di concorso affini, in applicazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico;
- d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'articolo 1, per l'anno scolastico 2020/2021, dei libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga a quanto previsto agli articoli 151, comma 1, e 188, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d-bis) a tenere conto delle necessità degli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza»;

2. Relativamente alle attività del sistema della formazione italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di cui al comma 1, sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2-bis. Limitatamente all'anno scolastico 2020/2021, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, all'interno dei corsi di formazione per la sicurezza a scuola, obbligatori ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nel modulo dedicato ai rischi specifici almeno un'ora deve essere dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie al fine di prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del COVID-19.

3. In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, **potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 13 luglio 2015, n. 107.** Le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi dei dirigenti scolastici nonché del personale scolastico, come determinati dal quadro contrattuale e normativo vigente, fermo restando quanto stabilito al primo periodo e all'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, possono svolgersi nelle modalità del lavoro agile anche attraverso apparecchiature informatiche e collegamenti telefonici e telematici, per contenere ogni diffusione del contagio.

3-bis. Al fine di contrastare, soprattutto nelle aree a maggiore rischio sociale, le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, nonché di prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3-ter. Fino al perdurare dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, dovuto al diffondersi del virus COVID-19, le modalità e i criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi resi dal personale docente del comparto "Istruzione e ricerca", nella modalità a distanza, sono regolati mediante un apposito accordo contrattuale collettivo integrativo stipulato con le associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il comparto "Istruzione e ricerca", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo e dalle disposizioni normative vigenti in tema di lavoro agile nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.";



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

5

b) dopo il comma 6-bis è inserito il seguente: "6-ter. I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 6-bis indicano, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze temporanee di cui al comma 3, sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo".

4-bis. I commi 2 e 3 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono abrogati.

4-ter. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine

avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti.

5. In relazione al periodo di formazione e prova del personale docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020, le attività di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi dell'articolo 1, comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione di cui all'articolo 1, comma 117, della legge citata.

6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020, sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

Art. 2-bis

Istituzione del tavolo per i percorsi abilitanti

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione un tavolo di confronto per avviare con periodicità percorsi abilitanti, di seguito denominato "Tavolo", in modo da garantire anche in futuro ai neo-laureati un percorso di accesso all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata.

2. Il Tavolo è presieduto dal Ministro dell'istruzione o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti della Conferenza universitaria nazionale dei dipartimenti e delle facoltà di scienze della formazione (Cunsf) e delle associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici, nominati dal Ministro dell'istruzione.

3. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

4. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità di funzionamento, incluse le modalità di espressione dei pareri, nonché la durata del Tavolo. Ai componenti del Tavolo non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2-ter

Incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie

1. Per garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l'erogazione del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia paritarie comunali qualora si verifichi l'impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, è consentito, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2020/2021, prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Il servizio prestato a seguito dei suddetti incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.

Art. 3

Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione

1. A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere.

2. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, **successivamente alla deliberazione** dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

6

termini di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Allo scopo di garantire la continuità delle funzioni del CSPI e la regolarità dei provvedimenti ministeriali sottoposti al parere obbligatorio del suddetto organo consultivo, la componente elettiva del CSPI è prorogata al 31 agosto 2021, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233.

2-ter. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la parola: "quarantacinque", ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: "venti";
- b) la parola: "quindici" e' sostituita dalla seguente: "dieci"».

Art. 4

Sospensione delle prove concorsuali per l'accesso al pubblico impiego

1. La sospensione dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**, si intende riferita esclusivamente allo svolgimento delle prove concorsuali delle medesime procedure.

Art. 4-bis

Modifiche al decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159

1. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "lettera a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
- b) le parole: "anche in regioni diverse" sono sostituite dalle seguenti: "anche in una regione diversa".

Art. 5

Sospensione delle procedure concorsuali e degli esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal Ministero della giustizia

1. Le disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27**, si applicano, in quanto compatibili, anche alle procedure concorsuali previste dagli ordinamenti delle professioni regolamentate sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e agli esami di abilitazione per l'accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all'estero.

Art. 6

Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari

1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale.

2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresì individuate modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonché per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale.

2-bis. Per le finalità di cui al comma 1 connesse al protrarsi dello stato di emergenza, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, possono essere definite, per la sessione dell'anno 2020, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché, anche in deroga alle disposizioni di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, l'organizzazione e le modalità, ivi comprese quelle a distanza, per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.

2-ter. I 50 crediti da acquisire, per l'anno 2020, da medici, odontoiatri, infermieri e farmacisti in qualità di dipendenti delle aziende ospedaliere, delle università, delle unità sanitarie locali e delle strutture sanitarie private accreditate o come liberi professionisti, attraverso l'attività di formazione continua in medicina (ECM), che costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale, come disposto dall'articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, si intendono già maturati da coloro che, in occasione dell'emergenza da COVID-19, abbiano continuato a svolgere la propria attività professionale.

3. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, all'interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, è da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70. È ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per i tirocinanti che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza nella



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

7

sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, indipendentemente dalla data in cui si sia svolta la seduta di laurea.** Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, sono sospese tutte le attività formative dei tirocini, di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'interno degli uffici giudiziari. Il Ministro della giustizia predispone con proprio decreto tutti gli strumenti necessari alla prosecuzione delle attività formative a distanza durante il suddetto periodo di sospensione.

4. Ai fini del conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di una professione diversa da quelle di cui ai commi 1 e 3, per le sole sessioni di esame nelle quali abbia rilievo il periodo ricompreso tra il 9 marzo 2020 e il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, le amministrazioni competenti all'organizzazione degli esami di Stato possono non tener conto di tale periodo, in deroga alle disposizioni vigenti, al fine di consentire il riconoscimento degli anzidetti requisiti e l'ammissione dei candidati che abbiano conseguito la laurea nella sessione di cui all'articolo 101, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, **convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.**

Art. 7

Misure urgenti per assicurare la continuità della gestione delle Università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni previste dagli statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19. Per la durata dello stato di emergenza, nei casi di impossibilità a proseguire l'incarico da parte degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, ovvero, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni. Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19».

Art. 7-bis

Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 è istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, è presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 15 marzo 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 30 giugno 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 è avviato entro il 31 gennaio 2021.

Art. 7-ter

Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica

1. Al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all'emergenza da COVID-19, fino al 31 dicembre 2020 i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane operano, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, con i poteri dei commissari di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ivi inclusa la deroga alle seguenti disposizioni:

- articoli 32, commi 8, 9, 11 e 12, 33, comma 1, 37, 77, 78 e 95, comma 3, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- articolo 60 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento al termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure sino alle soglie di cui all'articolo 35, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che è stabilito in



IL TESTO DEL DECRETO SCUOLA COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL 6 GIUGNO 2020

8

dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

2. I contratti stipulati ai sensi del comma 1 sono sottoposti a condizione risolutiva ove sopravvenga documentazione interditiva.

3. Per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane, con proprio decreto, provvedono alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. Il medesimo decreto vale come atto impositivo del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'intervento.

4. I sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane:

- a) vigilano sulla realizzazione dell'opera e sul rispetto della tempistica programmata;
- b) possono promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
- c) possono invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
- d) promuovono l'attivazione degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse.

Art. 7-quater

Disposizioni in materia di continuità dell'anno accademico per le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica

1. In deroga alle disposizioni statutarie o regolamentari delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 31 luglio 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine di scadenza connesso agli adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

Art. 7-quinquies

Semplificazione della disciplina in materia di Scuola superiore meridionale

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 411, primo periodo, dopo le parole: "apposito comitato ordinatore," sono inserite le seguenti: "nominato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca e";
- b) al comma 411, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il comitato ordinatore cura altresì l'attuazione del piano, ne coordina tutte le attività discendenti e formula ai competenti organi dell'Università degli studi di Napoli Federico II le proposte e i pareri, prescritti dalla normativa vigente, in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti";
- c) al comma 413, primo periodo, le parole: "Allo scadere del triennio di operatività" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal secondo anno di operatività e comunque non oltre lo scadere del triennio sperimentale di cui al comma 409".

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 413, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, nei limiti finanziari ivi indicati, sono definite le modalità di istituzione, funzionamento e organizzazione della Scuola superiore meridionale. Nelle more dell'insediamento dei nuovi organi statutari, il comitato ordinatore di cui all'articolo 1, comma 411, della legge n. 145 del 2018 svolge tutte le funzioni necessarie all'attuazione del decreto di cui al primo periodo».

Art. 8

Clausole di salvaguardia e di invarianza finanziaria

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Manfredi, Ministro dell'università e